



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbazialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it



COMUNE DI ABBADIA LARIANA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 05/04/2023



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbazialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it

Indice

ART. 1 PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 4 ENTITA' DELL'IMPOSTA	3
ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 6 ESENZIONI.....	4
ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA	5
ART. 8 MODALITA DI PAGAMENTO	6
ART. 9 ACCERTAMENTI	6
ART.10 SANZIONI	6
ART.11 RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 RIMBORSI	7
ART. 13 CONTENZIOSO	7
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE	7



Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbadia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbadialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbadia-lariana.lc.it

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

a) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.l. gs. 23/2011, come da seguente tabella:

Campeggi € 0.50 a per sona per pernottamento
Altre strutture € 1,00 a persona per pernottamento

- b) Il periodo di applicazione dell'imposta è dal 01 marzo al 30 settembre di ciascun anno.
- c) L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Abbadia Lariana, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui al seguente punto d).
- d) Per struttura ricettiva si intende qualunque tipo di struttura, come definita in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Abbadia Lariana.

ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Abbadia Lariana.

Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

ART. 4 ENTITA' DELL'IMPOSTA

Le variazioni di tariffe dell'imposta di soggiorno, istituita a favore del Comune di Abbadia Lariana, verranno proposte in Consiglio comunale da parte della Giunta.



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbazialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it

ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture indicate all'art. 2 punto d) del presente regolamento.
- b) L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.
- c) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Abbazia Lariana.
- d) Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate
- e) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero, il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

ART. 6 ESENZIONI

Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

Sono esenti dal pagamento:

- a) minori sino al compimento del quattordicesimo anno età;
- b) soggetti con disabilità certificata e, se accompagnati, un solo accompagnatore per soggetto o genitori di portatori di disabilità;
- c) persone dal compimento dei 65 anni di età;
- d) Il personale che alloggia nella struttura ricettiva, ove svolge attività lavorativa
- e) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Abbazia Lariana che soggiornino sul territorio comunale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
- f) Il personale appartenente alle forze di Polizia statale e locale ad ordinamento civile e militare quali polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica.

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima



Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbadia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbadialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbadia-lariana.lc.it

struttura

ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:

- a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
- d) presentare, mediante la procedura informatica, utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il 15 Giugno e entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo richiesto, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nei periodi di riferimento e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel periodo di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze o inviando una mail all'ufficio tributi indicando che l'adempimento non è stato eseguito in mancanza di presenze;
- e) il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
- f) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Abbadia Lariana, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- g) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Solo in caso di impossibilità di utilizzo del portale è data la possibilità di redigere in forma cartacea la dichiarazione di cui sopra e di consegnarla manualmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Abbadia Lariana.



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbazialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it

ART. 8 MODALITA DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 15 giugno se incassati fino al 31 maggio ed entro il 15 ottobre per gli incassi successivi. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento tramite modello F24.

ART. 9 ACCERTAMENTI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove è possibile, previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese, diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART.10 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 472; 473 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/97.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da€ 25,00 a€ 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da€ 25,00 ad€ 100,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.



Comune di Abbazia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241
Polizia municipale: 335.7202713
e-mail info@comune.abbazia-lariana.lc.it
PEC: comune.abbazialariana@legalmail.it

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)
CODICE FISCALE 83007090133
PARTITA IVA 00684170137
www.comune.abbazia-lariana.lc.it

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART.11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 12 RIMBORSI

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a€. 10,00 (euro dieci).

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2023.